

CHIARIMENTO N. 6

Precisazioni sulle modalità di effettuazione del sopralluogo:

- Il disciplinare di gara sul punto recita che: *“Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCLA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente”.*

La procura notarile o altro atto di delega scritto sarà necessaria qualora ad effettuare il sopralluogo non sia il legale rappresentante o il direttore tecnico del concorrente, ma un dipendente dell’operatore economico stesso.

Pertanto, ad effettuare il sopralluogo, dovrà essere un dipendente delle impresa che comunque potrà essere accompagnato da un libero professionista di fiducia.

- In caso di RTI costituito o costituendo, per l’effettuazione del sopralluogo non è necessario che la mandataria sia delegata dalle imprese mandanti, poiché in conformità al par. 4.2 del disciplinare di gara , lo stesso può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori raggruppati.

Pertanto sarà possibile effettuare il sopralluogo da parte della sola mandataria con le modalità di seguito indicate: *“Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCLA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente”.*